

CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' CONCESSIVA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITA' CIVILE (ARTICOLO 80 LEGGE 23.12.2000 N° 388)

L'anno **2005** , il giorno **5** del mese di **APRILE** in Ancona presso la Sede della Presidenza della Giunta della Regione Marche

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Regionale per le Marche C.F. 80078750587 – P.I. 02121151001 con sede in Ancona, via Ruggeri, 1, nel prosieguo denominato INPS, nella persona del Direttore Regionale Dott. Gregorio Tito a ciò espressamente autorizzato dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n° 81 del 6 marzo 2001

E

La Regione Marche C.F. 80008630420 con sede in Ancona, Via G. Da Fabriano.n. 9 in persona del suo Presidente pro-tempore Dott. Vito D'Ambrosio

PREMESSO

che ai sensi dell'articolo 130 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112, sono conferite alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili;

che in base al medesimo articolo 130, a decorrere dal 3 settembre 1998, la funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili è stata trasferita ad un apposito Fondo di gestione istituito presso l'INPS;

che con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto P.C.M. del 26 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 239 del 12 ottobre 2000, è previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, già conferite ai sensi dell'articolo 130 del citato Decreto Legislativo

112/98 e vengono individuate le relative risorse umane, finanziarie ed organizzative da trasferire;

che in data 6 dicembre 2000, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha sancito tra l'altro, l'accordo quadro tra Regioni ed INPS, pubblicato sulla G.U. n° 15 del 19 gennaio 2001;

RILEVATO

che la Legge 23 dicembre 2000 n° 388 (legge finanziaria 2001), all'articolo 80 comma 8, riserva alle Regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e l'INPS stesso disciplinando anche i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle Regioni con risorse proprie;

che con la Legge Regionale n° 11 del 7.5.2001 la Regione Marche si è riservata le funzioni amministrative in materia di invalidità civile già trasferite alle Province dal D.P.C.M. del 22/12/2000;

che è stato individuato nell'INPS, già investito per legge della erogazione dei trattamenti economici, l'Ente in grado di garantire la gestione unitaria delle attività di istruttoria, liquidazione, decretazione ed erogazione delle provvidenze in quanto decentrato capillarmente sul territorio e dotato di idoneo apparato organizzativo adeguatamente informatizzato;

che ferma restando la competenza delle Commissioni mediche sanitarie dislocate presso l'ASUR – Zone Territoriali in merito all'accertamento dei requisiti sanitari, l'intero processo produttivo, relativo alle funzioni amministrative in materia di invalidità civile, viene affidato all'INPS e svolto con proprie procedure informatiche, nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall'Istituto medesimo.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina l'affidamento all'INPS e le relative modalità di attuazione delle funzioni amministrative afferenti la concessione o la revoca delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile.

Art.2

Definizione delle competenze

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'INPS eserciterà le funzioni di concessione delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile e curerà pertanto l'esecuzione dell'intero iter amministrativo, garantendo condizioni di massima trasparenza ed agilità procedurale anche attraverso una riprogettazione della modulistica cartacea da concordarsi con gli Enti interessati.

Al fine di assicurare anche il corretto svolgimento di azioni di monitoraggio e coordinamento, le parti, con atto separato, indicheranno un referente in rappresentanza di ciascun Ente interessato al processo.

2. Le Commissioni sanitarie presso l'ASUR – Zone Territoriali nel caso in cui accertino la sussistenza del requisito sanitario per l'invalidità civile nelle percentuali previste dalla Legge per il diritto ad un trattamento economico, trasmetteranno il verbale di visita medica, ove possibile anche in via telematica, dopo le previste verifiche a cura delle competenti Commissioni sanitarie presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Sede provinciale INPS competente per Comune di

residenza dell'interessato, al quale ultimo verrà al contempo indirizzata copia del verbale medesimo.

La trasmissione dei dati personali afferenti i beneficiari avverrà sulla base di tracciati - record concordati fra ASUR – Zone Territoriali e INPS, nel rispetto della normativa prevista dalla Legge n° 675/96.

Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà essere preventivamente concordata con l'Istituto e comunicata alla Regione.

Art.3

Attività svolta dall'INPS

1. L'attività istruttoria svolta dall'INPS avrà per oggetto la definizione amministrativa delle pratiche interessate alla concessione dei trattamenti economici di invalidità civile accolte sanitarimente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

L'attività svolta dall'INPS riguarderà anche le modifiche o le revoche dei trattamenti in corso, intervenute con effetto dalla medesima data.

2. Gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti amministrativi si concluderanno con l'emissione di un provvedimento di concessione (o di revoca) firmato dal dirigente amministrativo INPS competente.

Art.4

Controlli Amministrativi

Ferma restando la competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli interventi di verifica contemplati dalla normativa in materia, l'INPS provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i previsti controlli finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto al godimento dei benefici (requisiti reddituali, di frequenza scolastica,

stato di ricovero in strutture pubbliche, svolgimento di attività lavorativa, ecc...) ed attua verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tale fine.

Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti prescritti, l'INPS predispose un provvedimento di revoca dei benefici a decorrere dalla data dell'accertamento, curandone la tempestiva trasmissione all'interessato e, in copia, alla Regione.

Art.5

Remunerazione dei servizi

Per le attività di cui alla presente Convenzione nonché per le attività di informazione fornite ai beneficiari delle provvidenze, la Regione riconosce all'INPS per ogni pratica definita (prima liquidazione, ricostituzione o revoca) un compenso pari a € 19,25.

Tale misura è stata determinata prendendo a riferimento il costo di una pratica di pensione sociale calcolato in base ai criteri del sistema della contabilità industriale e depurato della fase relativa alla funzione di erogazione che l'Istituto già svolge per legge.

Le misure del compenso sono sottoposte a revisione annuale sulla base delle variazioni intervenute negli elementi di costo.

La revisione dei compensi è stabilita con apposito atto integrativo della presente Convenzione con effetto dall'inizio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la verifica dei costi.

La misura dei compensi succitati non può comunque comportare per la Regione una spesa complessiva superiore alle risorse che saranno trasferite annualmente dallo Stato alla Regione medesima per le funzioni di concessione degli emolumenti agli invalidi civili.

Il versamento di tale somma all'INPS dovrà avvenire di norma entro 60 giorni dal trasferimento delle risorse finanziarie alla Regione Marche da parte dello Stato, previa rendicontazione in ordine alle pratiche trattate.

Art.6

Attribuzione di risorse

Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente Convenzione viene stabilito un contingente teorico complessivo di 13 unità, distribuito in modo uniforme tra le quattro Sedi provinciali dell'INPS, pari a quello riconosciuto dallo Stato in applicazione del DPCM 22.12.2000 modificato dal successivo Decreto Interministeriale 28.02.2002.

Per ogni unità mancante rispetto al contingente previsto la Regione procederà ad una compensazione monetaria forfetaria su base annua pari ad € 15.000,00 a decorrere dall'1/1/2005.

In ogni caso non potranno essere riconosciute all'INPS somme superiori a quelle trasferite dallo Stato alla Regione Marche relative al personale per la funzione di che trattasi.

Per il periodo pregresso, relativo alla Convenzione stipulata in data 17 luglio 2001, registrata al numero interno 5601 in data 19/7/2001, si stabilisce una compensazione forfetaria complessiva di € 130.000,00.

L'erogazione della somma di € 130.000,00 relativa al periodo pregresso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla stipula della presente Convenzione, mentre la quota corrente sarà corrisposta in 3 rate di norma nei mesi di Marzo, Luglio e Novembre di ciascun anno.

Art.7

Ambito di applicazione e durata

La presente Convenzione entra in vigore entro 10 giorni dalla data delle sottoscrizione.

La medesima ha validità fino all'emanazione di eventuali disposizioni legislative che comportino modifiche sostanziali al contenuto del presente atto, è comunque facoltà delle parti di recedere con un preavviso di 180 giorni.

Art. 8

Disposizioni finali

L'INPS presenterà con periodicità trimestrale il report delle procedure automatizzate di definizione delle pratiche pervenute.

Un rappresentante della Regione, un rappresentante della Direzione regionale dell'INPS e un rappresentante dell'ASUR si riuniranno con cadenza almeno semestrale con compiti di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla presente Convenzione.

La Regione e l'INPS si riservano di concordare ulteriori e specifiche forme di collaborazione volte alla ottimizzazione dei reciproci adempimenti.

Ancona, 05/04/2005

FIRMATO

Il Direttore Regionale dell'INPS Marche
(Dott. Gregorio Tito)

FIRMATO

Il Presidente della Giunta Regione Marche
(Dott. Vito D'Ambrosio)